Comune di Cernobbio

Provincia di Como

Matteo Monti
Sindaco

Paola Cavadini
Segretario Comunale

Sabrina Maspero
Responsabile Area Territorio

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
LAURA FERRARI ARCHITETTO
1704

Laura Ferrari
Progettista incaricata

adozione
delibera C.C. n. 11 del 28.03.2023

approvazione
delibera C.C. n. del

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

10 AGOSTO 2023

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione 5
Articolo 2. Elementi costitutivi 5
CAPO II – DISCIPLINE COMUNI 6
Articolo 3. Area cimiteriale e zona di rispetto cimiteriale 6
Articolo 4. Vincoli e tutele 6
Articolo 5. Interventi edilizi 6
Articolo 6. Spazi aperti, percorsi e parcheggi 7
CAPO III – STRUTTURE CIMITERIALI 8
Articolo 7. Sepolture e dotazioni 8
Articolo 8. Aree per le sepolture 8
Articolo 9. Ossario e cinerario comune 8
Articolo 10. Giardino delle rimembranze 8
Articolo 11. Cappelle cimiteriali 8
Articolo 12. Deposito mortuario 8
Articolo 13. Magazzini e servizi igienici 9
CAPO IV – AREE PER LE SEPOLTURE 10
Articolo 14. Sepolture a inumazione 10
Articolo 15. Sepolture a tumulazione 10
Articolo 16. Tombe di famiglia in campo 11
Articolo 17. Cappelle ed edicole di famiglia 12
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 13
Articolo 18. Entrata in vigore 13
Articolo 19. Efficacia delle disposizioni 13
Articolo 20. Norma di rinvio 13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il Piano Cimiteriale disciplina le strutture cimiteriali della Città di Cernobbio, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso. Il Piano Cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
2. Le strutture cimiteriali esistenti nel territorio comunale sono:
   - Cimitero di Casnedo,
   - Cimitero di Cernobbio,
   - Cimitero di Piazza Santo Stefano,
   - Cimitero di Rovenna.
3. Per ciascun cimitero, il Piano Cimiteriale individua la localizzazione e distribuzione delle aree destinate alla sepoltura, comprese le strutture cimiteriali relative a deposito mortuario, ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze, nonché le necessità di adeguamento e ampliamento.
4. Gli interventi nelle strutture cimiteriali esistenti, nelle aree in ampliamento e nelle aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sono soggetti alla disciplina delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alle indicazioni contenute negli elaborati del Piano Cimiteriale e al Regolamento di Polizia Mortuaria che integra le presenti norme.

Articolo 2. Elementi costitutivi

1. Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:
   - Relazione
   - Norme Tecniche di Attuazione
   - Tavola 1 – Inquadramento territoriale
   - Tavola 2 – Vincoli
   - Tavola 3 – Fattibilità geologica
   - Tavola 4 – Sepolture e dotazioni esistenti
   - Tavola 5 – Rilievo sepolture
   - Tavola 6 – Progetto sepolture
   - Tavola 7 – Sepolture e dotazioni di progetto
   - Tavola 8 – Zona di rispetto cimiteriale

CAPO II – DISCIPLINE COMUNI

Articolo 3. Area cimiteriale e zona di rispetto cimiteriale

1. Per ciascun cimitero esistente il Piano Cimiteriale individua:
   - l'area cimiteriale entro cui si svolgono le attività di sepoltura;
   - la zona di rispetto cimiteriale.
2. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal Piano Cimiteriale, sono recepite dal Piano di Governo del Territorio.
3. Le aree cimiteriali sono perimetrate da idonea recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.
4. All'interno dell'area minima di 50 metri della zona di rispetto cimiteriale, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
5. All'interno della zona di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi edilizi ammessi dalle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 4. Vincoli e tutele

1. Risultano sottoposti de jure alla disciplina di tutela dei beni culturali tutti gli immobili, strutture, singoli edifici o complessi, ivi compresi i cimiteri, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e la cui proprietà appartenga allo Stato, alle Regioni, agli Enti Pubblici Territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro.
2. Il Cimitero di Casnedo è inoltre assoggettato a tutela paesaggistica in quanto compreso nella fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui alle disposizioni legislative vigenti.
3. Per la realizzazione degli interventi relativi ai beni soggetti a vincolo trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti che disciplinano i rapporti tra i titoli abilitativi urbanistico-edilizi e gli altri titoli occorrenti ai fini della sussistenza dei vincoli stessi.
4. Per le opere che prevedano interventi di qualsiasi natura sugli spazi comuni e di distribuzione o sulle cappelle, deve essere richiesta autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali.
5. Sono sottoposti a tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, per i quali è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco.

Articolo 5. Interventi edilizi

1. All'interno dell'area cimiteriale, per tutti gli edifici esistenti, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come disciplinati dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione possono essere realizzati sulla base di un progetto unitario. Sagoma e ingombri delle nuove costruzioni previste dal Piano Cimiteriale sono indicativi. Gli stessi devono essere definiti sede di progettazione esecutiva, avendo cura di privilegiare soluzioni di minimo impatto ambientale e di valorizzazione degli aspetti paesistici.

3. All'interno dei cimiteri comunali gli interventi edilizi sono di norma riservati al Comune, fatte salve le opere relative a sepolture private, cappelle e tombe di famiglia su aree date in concessione.
4. Gli interventi all'interno dei cimiteri comunali sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia.
5. Gli interventi edilizi devono tenere conto della disciplina riferita alle classi di fattibilità geologica di cui alle disposizioni normative dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica.
6. Gli interventi relativi a sepolture private, cappelle e tombe di famiglia sono soggetti a titolo abilitativo, rilasciato in conformità alle disposizioni del Piano Cimiteriale, secondo le disposizioni legislative vigenti. Per le nuove cappelle, edicole e tombe di famiglia è obbligatoria l'acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e dell'Agenzia di Tutela della Salute per gli aspetti igienico sanitari di competenza.
7. Il progetto di costruzione delle sepolture private deve essere presentato entro sei mesi dalla data di concessione. La costruzione delle opere deve essere iniziata e ultimata nei termini previsti dal titolo abilitativo rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica.
8. In sede di rilascio del titolo abilitativo di cappelle e tombe di famiglia il Comune si riserva la facoltà di richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita con apposito atto, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o ai concessionari confinanti.
9. Il deposito cauzionale è rimborsato a seguito del termine dei lavori, verificata la regolare esecuzione delle opere in conformità al titolo abilitativo.

Articolo 6. Spazi aperti, percorsi e parcheggi

1. Spazi aperti e percorsi delle aree cimiteriali devono essere organizzati e valorizzati entro una visione unitaria di insieme riferita ad ogni singolo cimitero comunale, al fine di garantirne una elevata qualità e una maggiore fruibilità.
2. L'accessibilità e la fruibilità di spazi aperti e percorsi deve essere garantita con l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche. Le nuove pavimentazioni devono essere idonee all'uso da parte di persone con ridotta capacità motoria.
3. La realizzazione di parcheggi a servizio dei cimiteri deve adottare soluzioni idonee a garantirne il corretto inserimento nelle aree cimiteriali, privilegiando l'uso di pavimentazioni semipermeabili e l'inserimento di specie arboree ed arbustive autoctone oppure naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale.

CAPO III – STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 7. Sepolture e dotazioni

1. Il Piano Cimiteriale individua i manufatti e le aree destinate alla sepoltura, nonché i servizi e le dotazioni per lo svolgimento delle attività cimiteriali:
   - aree per le sepolture
   - ossario e cinerario comune
   - giardino delle rimembranze
   - cappelle cimiteriali
   - deposito mortuario
   - magazzini e servizi igienici.
2. Accesso e modalità d'uso e di concessione sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Articolo 8. Aree per le sepolture

1. Per ogni cimitero il Piano Cimiteriale individua le aree omogenee destinate alla sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione individuale, per famiglie e collettività:
   a) campi di inumazione
   b) manufatti per la tumulazione
   c) tombe di famiglia in campo
   d) cappelle e edicole di famiglia.
2. La realizzazione di sepolture private è consentita solo nelle aree destinate alla concessione d'uso come individuate dal Piano Cimiteriale.

Articolo 9. Ossario e cinerario comune

1. Nei cimiteri comunali sono presenti ossario e cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, derivanti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Ossario e cinerario comune sono costituiti da apposito manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta e priva di cassetta o urna cineraria, siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 10. Giardino delle rimembranze

1. Il Piano Cimiteriale individua il giardino delle rimembranze all'interno del Cimitero di Cernobbio. L'area da destinarsi alla dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione, appositamente delimitata e attrezzata, è sistemata a giardino.

Articolo 11. Cappelle cimiteriali

1. All'interno delle aree cimiteriali sono in essere cappelle e strutture similari per il culto o destinate alla memoria di persone, associazioni, enti o comunità che hanno assunto un ruolo particolare per la Città di Cernobbio.

Articolo 12. Deposito mortuario

1. Per ogni cimitero comunale il Piano Cimiteriale individua un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette

di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Articolo 13. Magazzini e servizi igienici

1. All'interno del cimitero di Cernobbio sono individuati il magazzino e il deposito temporaneo per i rifiuti cimiteriali relativi a oggetti, materiali e opere ornamentali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria. Le caratteristiche e i requisiti igienico sanitari dei locali adibiti a deposito temporaneo devono conformarsi alle disposizioni legislative vigenti.
2. I cimiteri di Cernobbio e Piazza Santo Stefano dispongono di servizi igienici all'interno dell'area cimiteriale.

CAPO IV – AREE PER LE SEPOLTURE

Articolo 14. Sepolture a inumazione

1. I cimiteri comunali dispongono di campi per la sepoltura individuale a sistema di inumazione distinti nelle seguenti tipologie:
   a) campo di inumazione decennale
   b) campo di inumazione ventennale
   c) campo comune di inumazione
   d) campo comune di mineralizzazione.
2. I campi di inumazione sono delimitati da cordolo, divisi in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate per ciascun cimitero all'interno degli elaborati del Piano Cimiteriale; la realizzazione delle sepolture deve avvenire nel rispetto degli schemi dimensionali e di posa di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme tecniche di attuazione.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno lunghezza di 1,50 metri e larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
7. Nelle sepolture per inumazione in campo comune non è ammessa la posa di monumenti funebri o altri supporti. L'identificazione della sepoltura è limitata alla sola posa di cippo o lastra riportante le informazioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.
8. Monumenti, lapidi e altri supporti funerari riferiti alle sepolture private hanno dimensioni massime di 1,80 metri di lunghezza e 0,80 metri di larghezza. Il disegno del piano orizzontale di copertura deve garantire un'area permeabile minima di 0,30 mq. Il massimo spiccato dei piani orizzontali non può eccedere i 0,20 metri dal piano campagna. Le parti verticali devono avere altezza massima di 1,50 metri, compreso il basamento. La medesima altezza massima è da riferire anche alle essenze arboree ed arbustive e alle piante ornamentali eventualmente previste negli spazi di sepoltura; le stesse non devono sporgere e occupare gli spazi destinati a vialetti pedonali pavimentati, i percorsi di distribuzione interna ai campi e gli spazi tra i monumenti e gli spazi di sepoltura.
9. I manufatti fuori terra devono mantenere una distanza di 0,20 metri dal cordolo di delimitazione del campo e di 0,30 metri dai monumenti confinanti.
10. Monumenti, lapidi e altri supporti non devono occupare gli spazi destinati a vialetti pedonali pavimentati e i percorsi di distribuzione interna ai campi, come identificati negli elaborati del Piano Cimiteriale.

Articolo 15. Sepolture a tumulazione

1. I cimiteri comunali dispongono di manufatti per la sepoltura individuale a sistema di tumulazione distinti nelle seguenti tipologie:
   a) cinerari

b) ossari
c) loculi.

2. La struttura dei manufatti destinati alla tumulazione, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
3. I manufatti destinati alla tumulazione possono essere realizzati a più file e più colonne, collettivi o individuali.
4. Ogni manufatto è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I cinerari individuali per la tumulazione delle ceneri provenienti dalla cremazione devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 0,40 x 0,40 x 0,40 metri.
6. Gli ossari individuali per la tumulazione di ossa o resti mortali assimilabili devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 0,70 x 0,30 x 0,30 metri.
7. I loculi per la tumulazione dei feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
8. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
9. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti sulle modalità di chiusura di cinerari, ossari e loculi, nella parte esterna sono applicate lastre in materiale lapideo di tonalità chiara, fatte salve le preesistenze.
10. Iscrizioni, epigrafi e altri ornamenti da applicare devono rispettare le caratteristiche dimensionali riportate negli schemi di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme tecniche di attuazione.
11. La costruzione dei manufatti destinati alla tumulazione è di norma riservata al Comune attraverso la definizione di un progetto unitario.
12. Il Comune si riserva la facoltà di imporre in modo omogeneo le caratteristiche dei materiali lapidei, delle epigrafi e degli ornamenti da impiegare per renderne uniforme la loro fattura all'interno dei cimiteri o in singole loro parti.

Articolo 16. Tombe di famiglia in campo

1. Nei cimiteri comunali di Cernobbio, Piazza Santo Stefano e Rovenna il Piano Cimiteriale individua aree per la sepoltura a sistema di tumulazione destinate a famiglie e collettività.
2. La costruzione di tombe di famiglia a tumulazione è ammessa nelle sole aree individuate e secondo gli schemi dimensionali di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme tecniche di attuazione.
3. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia a 2 o 3 posti con vestibolo laterale nella parte più profonda hanno dimensioni massime di 2,45 metri di lunghezza e 2,30 metri di larghezza; i monumenti fuori terra hanno dimensioni massime di 2,00 metri di lunghezza e 1,90 metri di larghezza.
4. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia a 4 o 6 posti con vestibolo centrale nella parte più profonda hanno dimensioni massime di 2,45 metri di lunghezza e 3,20 metri di larghezza; i monumenti fuori terra hanno dimensioni massime di 2,00 metri di lunghezza e 2,85 metri di larghezza.
5. Nella realizzazione della struttura interrata, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, devono essere previste adeguate soluzioni tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

6. Lapidi, ornamenti scultorei e parti verticali del monumento devono avere altezza massima di 1,50 metri, compreso il basamento. Il massimo spiccato dei piani orizzontali non può eccedere i 0,20 metri dal piano campagna.
7. Il disegno del monumento fuori terra deve assicurare idoneo accesso al vestibolo di tumulazione, senza arrecare pregiudizio alle tombe circostanti.
8. I manufatti interrati devono mantenere una distanza di 0,20 metri dal cordolo di delimitazione del campo e avere la quota della soletta di copertura pari a quella della pavimentazione degli spazi comuni e dei percorsi antistanti. Analoga distanza di 0,20 metri dal cordolo di delimitazione del campo deve essere mantenuta nella posa dei manufatti fuori terra.
9. Monumenti, lapidi e altri supporti, comprese le essenze arboree o arbustive e le piante ornamentali eventualmente previste negli spazi destinati a sepoltura, non devono occupare gli spazi destinati a vialetti pedonali pavimentati e i percorsi di distribuzione interna ai campi, come identificati negli elaborati del Piano Cimiteriale.

Articolo 17. Cappelle ed edicole di famiglia

1. Nei cimiteri comunali sono individuate aree destinate a cappelle ed edicole di famiglia.
2. La costruzione di cappelle ed edicole di famiglia è ammessa nelle sole aree individuate dal Piano Cimiteriale e secondo gli schemi di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme tecniche di attuazione.
3. All'interno delle cappelle di famiglia è ammessa la realizzazione di manufatti destinati alla tumulazione aventi i requisiti e le caratteristiche costruttive definite dalle disposizioni legislative vigenti.
4. L'altezza massima delle costruzioni è di 4,50 metri dal piano campagna. Nel caso di copertura a falda è ammessa la possibilità di realizzare il colmo del tetto alla quota di 6,50 dal piano campagna.
5. L'accesso alle cappelle deve essere adeguatamente raccordato con i percorsi di accesso e di fruizione dei cimiteri e non deve costituire intralcio ai camminamenti di distribuzione interna identificati dal Piano Cimiteriale.
6. Non è consentita l'apertura di accessi di comunicazione diretta con l'esterno dell'area cimiteriale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Entrata in vigore

1. Le presenti norme diventano esecutive dopo le approvazioni di legge.

Articolo 19. Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni contenute nelle presenti norme si applicano anche alle concessioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 20. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentarie nazionali e regionali, al Regolamento di Polizia Mortuaria e alle normative di settore aventi incidenza in materia di costruzioni.